



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 31 marzo 2016
Prot. n. 043/16/H.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Corte di Cassazione, sentenza n. 5538 del 21 marzo 2016 - Mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida e prova del danno da stress.

Per opportuna conoscenza segnaliamo la pronuncia in oggetto (in allegato), in materia di danno da stress o da usura psicofisica del lavoratore che, impiegato con mansioni di conducente di linea, non abbia goduto delle previste soste giornaliere e/o settimanali.

Con tale sentenza viene confermata, anche con riferimento al c.d. "danno da stress" (o da usura psicofisica), la necessità di provare il nesso eziologico tra il danno medesimo e l'inadempimento datoriale.

Il contenzioso trae origine dalla domanda presentata da un autista e diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo subito a causa della mancata fruizione di soste durante la conduzione di automezzi adibiti al trasporto pubblico di persone su tratte urbane ed extraurbane.

Il primo giudice ha ritenuto non allegato il danno biologico o esistenziale derivato dal mancato rispetto dell'obbligo datoriale di concedere soste di 15 minuti o più tra una corsa e l'altra nell'ambito del turno di lavoro.

Il lavoratore ha proposto appello, affermando che il danno non patrimoniale sarebbe desumibile da massime di comune esperienza o da presunzioni semplici e la Corte d'Appello ha replicato sottolineando la distinzione tra inadempimento datoriale dell'obbligazione relativa alle pause lavorative ed il consequenziale danno risarcibile ed ha poi confermato l'insufficienza delle allegazioni attoree sul punto.

E' utile, in questa sede, citare alcuni principi, già radicati in giurisprudenza, con riferimento alla materia di cui trattasi. La Corte Costituzionale, per esempio, ha chiarito che anche il danno biologico non è presunto, perché, se la prova della lesione costituisce anche prova dell'esistenza del danno, occorre tuttavia l'ulteriore verifica circa l'esistenza dell'entità del danno medesimo (sent. n. 372/1994). Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha, sin dal 2008, affermato che il danno non

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non costituisce un danno in *re ipsa*, ma un danno-conseguenza, che deve essere quindi allegato e provato (*ex multis*: Cass. civ., Sez. un., n. 26972/2008). La stessa Corte ha, altresì, ritenuto che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, avendo l'onere, l'attore, di mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (*ex multis*: sent. n. 691/2012).

La Corte di Cassazione, per quanto qui rileva, ha affermato che tali principi non possono che trovare conferma, anche con riferimento al c.d. danno da stress derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida, in quanto anche tale violazione, per costante giurisprudenza (Cass. sent. n. 2886/2014), si ascrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e per la sua risarcibilità si richiede la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto l'onere della relativa, specifica deduzione.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, è stato ribadito il principio di diritto secondo cui *“nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite - previste dal Reg. n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del Reg. OIL n. 67 del 1939, e dalla Legge n. 138 del 1985, art. 6, comma 1, lett. A) - per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un'ora, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificatamente sofferto ed il nesso eziologico con l'inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione”* (Cass. n. 2886/2014; conforme: Cass. n. 14710/2015).

Distinti saluti

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.